

APPROFONDIMENTO CIVILE

Si alla querela di falso per dimostrare che la notifica postale della cartella di pagamento è stata effettuata a persona non delegata (Sentenza n. 1861/2022 del Tribunale di Trani)

Data pubblicazione:	24/01/2024
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

IL FATTO

Il Tribunale di Trani ultimamente si è occupato di un caso molto particolare, nel quale un soggetto (uno studio professionale) proponeva - all'interno di un giudizio di opposizione ad intimazioni di pagamento - querela di falso avverso gli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate concernenti la notifica delle cartelle esattoriali, dalle quali emergeva che le stesse erano stata consegnate all'indirizzo del destinatario, **ma a persona che sottoscriveva l'avviso di ricevimento, con firma illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona autorizzata"**

IL PRINCIPIO GENERALE

Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario [...], **la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso**, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 cod. proc. civ. **(Cass., sez. U, 22044/2004; Sez. U 9962/2010).**

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI TRANI

Il Collegio tranese **accoglieva la domanda, statuendo che la notifica fosse stata invalidamente eseguita**, siccome ricevuta da soggetto sconosciuto e non riferibile allo studio.

Infatti, non solo le firme apposte sugli avvisi di ricevimento contestati erano risultati illeggibili, ma, all'esito dell'istruttoria svolta, una teste, appartenente allo studio, aveva confermato che a parte lei, in qualità di praticante di studio, e i titolari dello studio, non vi erano altre persone autorizzate a ricevere la corrispondenza e che, nel caso, il soggetto non era autorizzato al ritiro, perché estraneo rispetto alla compagine professionale.

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.